

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 628/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità** 1
- Regolamento (CE) n. 629/2000 della Commissione del 24 marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- Regolamento (CE) n. 630/2000 della Commissione, del 24 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999 4
- Regolamento (CE) n. 631/2000 della Commissione, del 24 marzo 2000, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999 5
- Regolamento (CE) n. 632/2000 della Commissione, del 24 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999 6
- Regolamento (CE) n. 633/2000 della Commissione, del 24 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999 7
- Regolamento (CE) n. 634/2000 della Commissione, del 24 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 635/2000 della Commissione, del 24 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari** 9



Regolamento (CE) n. 636/2000 della Commissione, del 24 marzo 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	10
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2000/239/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica** 11

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica 12

Commissione

2000/240/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa al regime di aiuti applicato dalla Spagna per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Extremadura [notificata con il numero C(1999) 5201]** 16

2000/241/CE:

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2000, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(2000) 742] 22

2000/242/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 24 marzo 2000, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originarie della Russia e del Kazakistan [notificata con il numero C(2000) 798]** 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 628/2000 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2000
recante modifica del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei
funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello Statuto ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la parità di trattamento degli interpreti di conferenza assunti per conto delle istituzioni e degli organismi comunitari, essi devono essere soggetti ad un medesimo regime legale.
- (2) È pertanto opportuno che tutti gli interpreti di conferenza siano assunti in qualità di agenti ausiliari in base al

titolo III del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 78 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è aggiunto il comma seguente:

«Agli agenti ausiliari assunti dalla Commissione in qualità di interpreti di conferenza per conto delle istituzioni e degli organismi comunitari si applicano le medesime condizioni di assunzione e di retribuzione applicate agli interpreti di conferenza assunti dal Parlamento europeo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU C 110 del 21.4.1999, pag. 13.

⁽²⁾ Parere espresso il 7 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 496).

⁽³⁾ Parere espresso il 12 maggio 1999.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 25 marzo 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 629/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	154,0	
	204	119,9	
	999	136,9	
0707 00 05	052	109,0	
	068	130,6	
	628	146,6	
	999	128,7	
0709 10 00	220	309,8	
	999	309,8	
0709 90 70	052	111,3	
	204	52,6	
	628	113,7	
	999	92,5	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,1	
	204	37,8	
	212	40,5	
	220	28,2	
	600	41,1	
	624	53,6	
	999	44,7	
0805 30 10	052	33,7	
	220	71,3	
	600	65,2	
	999	56,7	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	90,1	
	388	84,5	
	400	83,1	
	404	85,6	
	508	81,7	
	512	81,4	
	528	91,8	
	720	56,6	
	999	81,8	
	0808 20 50	052	77,4
		388	67,4
512		70,0	
528		75,0	
720		71,3	
999		72,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 630/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 23 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 269,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 631/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2000****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 20 al 23 marzo 2000 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 632/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 23 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 180,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 633/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 23 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 634/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 23 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 163,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 635/2000 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 ⁽³⁾, prevede all'articolo 3, lettera a), la possibilità di utilizzare nei prodotti in questione i rivelatori elencati nell'allegato II di detto regolamento, al fine di controllare il rispetto della destinazione finale per tali prodotti. Dato che da un certo tempo alcuni rivelatori non sono più utilizzati nel quadro di questo regime e che, in ogni caso, l'allegato II del regolamento succitato prevede rivelatori alternativi, per motivi di semplificazione è opportuno eliminare i rivelatori di cui trattasi in quanto la riduzione del loro numero consente di semplificare i

controlli. Questi stessi rivelatori sono peraltro oggetto di una valutazione alla luce dell'evoluzione verificatasi nelle conoscenze scientifiche in materia.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2571/97, il testo del punto V è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 636/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 470/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicati previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 24 marzo 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 470/2000 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 24 marzo e prima del 17 maggio 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 12.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2000

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica

(2000/239/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica ⁽¹⁾ è stato negoziato, su base reciproca, al fine di migliorare il regime commerciale vigente e di risolvere alcuni dei problemi riscontrati.
- (2) Le misure necessarie per dare attuazione alla presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato II, di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽³⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, il 17 marzo 2000


Signor ...,

mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea sul «verbale concordato» allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione elvetica a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972. Tali modifiche precedono una completa revisione del protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine.

La prego di confermarmi se il governo della Confederazione elvetica è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea



VERBALE CONCORDATO

I. Introduzione

Dato il notevole aumento delle esportazioni svizzere di limonate e gazzose nella Comunità europea, sono state organizzate un certo numero di riunioni fra i funzionari della Commissione europea e quelli della Confederazione elvetica.

In seguito a tali riunioni è stato convenuto di presentare alle rispettive autorità, per approvazione, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione elvetica ai prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972.

Tali adeguamenti entrano in vigore il 1° aprile 2000. Per quanto riguarda la Svizzera, in attesa che siano completate le procedure interne di ratifica, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° aprile 2000.

In merito alle bibite rinfrescanti, le due parti hanno facoltà di decidere, entro la fine del secondo anno a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo, di prorogare le misure ivi previste, sulla base delle disposizioni dell'accordo di libero scambio.

II. Regime di importazione elvetico

1. La Confederazione elvetica apre ogni anno in favore della Comunità europea i contingenti tariffari di seguito indicati:

Voce della tariffa elvetica	Designazione delle merci	Volume dei contingenti	Dazi doganali applicabili
0505.1090	Piume della specie utilizzata per l'imbottitura e piume non gregge, lavate	12 tonnellate	Esente
2202.1000	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	35 milioni di litri	Esente
2202.9090	Altre bevande non alcoliche	13 milioni di litri	Esente
2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	242 tonnellate	Esente
2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	99 tonnellate	Esente

2. L'anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 %.

III. Regime di importazione comunitario

1. La Comunità apre ogni anno in favore della Svizzera i contingenti tariffari di seguito indicati:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume dei contingenti	Dazi doganali applicabili
1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco	605 tonnellate	Esente
2101 11 11	Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	1 870 tonnellate	Esente

Codice NC	Designazione delle merci	Volume dei contingenti	Dazi doganali applicabili
2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate	132 tonnellate	Esente
2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	935 tonnellate	Esente

2. L'anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 %.

3. Bibite rinfrescanti:

- La Comunità apre, in favore della Confederazione elvetica, un contingente annuale, in esenzione di dazio, per i prodotti delle voci NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bibite contenenti zucchero), per la seguente quantità: 75 milioni di litri.
- Ai quantitativi importati oltre il contingente indicato si applica un diritto pari al 9,1 %.
- Ogni anno, se esaurito, il contingente è aumentato del 10 % per l'anno successivo. Se il contingente non è esaurito, è ripristinato il libero scambio delle bibite rinfrescanti.

IV. In materia di regole d'origine si applicano le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio fra Svizzera e CE.

B. Lettera della Svizzera

Bruxelles, il 17 marzo 2000

Signor ...,

Mi prego di comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea sul "verbale concordato" allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione elvetica a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972. Tali modifiche precedono una completa revisione del protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine.

La prego di confermarmi se il governo della Confederazione elvetica è d'accordo sul contenuto della presente lettera.»

Con la presente Le confermo l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Confederazione elvetica

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

relativa al regime di aiuti applicato dalla Spagna per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Extremadura

[notificata con il numero C(1999) 5201]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2000/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

avendo intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo succitato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Il decreto 35/1993, del 13 aprile 1993, della Junta de Extremadura, per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Extremadura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Extremadura ⁽²⁾.

(2) Non avendo ricevuto notifica dell'aiuto di Stato da parte delle autorità spagnole, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, la Commissione ha inviato loro, in data 8 febbraio 1999, una lettera in cui le sollecitava a confermare l'esistenza e l'entrata in vigore di tali aiuti.

(3) Con lettera del 26 febbraio 1999, la Rappresentanza permanente di Spagna presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni da questa richieste nella lettera dell'8 febbraio 1999.

(4) Con lettera del 4 giugno 1999, la Commissione ha informato la Spagna della propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, per quanto riguarda detto regime di aiuti. Con la stessa

lettera, la Commissione ha invitato la Spagna a presentarle le proprie osservazioni.

(5) La decisione della Commissione di avviare detta procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sul regime di aiuti in questione.

(6) La Spagna ha presentato le sue osservazioni con lettera del 19 luglio 1999.

(7) La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di altri interessati.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(8) Il decreto 35/1993 istituisce linee di finanziamento destinate a coprire le necessità di capitale, limitate ad una sola campagna, volte allo sviluppo dell'attività agricola e agroalimentare dell'Extremadura.

(9) I beneficiari sono i titolari di aziende agricole dell'Extremadura, le cooperative agricole e altre associazioni, e le industrie agricole dell'Extremadura che sottoscrivono contratti con aziende agricole e di allevamento della regione per l'acquisto di materie prime per la trasformazione industriale.

(10) L'aiuto viene concesso sotto forma di sovvenzione del tasso di interesse dei prestiti di campagna con durata inferiore ad un anno; l'entità della riduzione è variabile a seconda dei beneficiari.

⁽¹⁾ GU C 225 del 7.8.1999, pag. 6.

⁽²⁾ *Diario Oficial de Extremadura* n. 45 del 15 aprile 1993, pag. 1027.

⁽³⁾ Cfr. nota n. 1.

(11) Nel caso dei titolari di aziende agricole, la riduzione del tasso di interesse arriva sino a 5 punti percentuali qualora si tratti di agricoltori che esercitano tale attività a titolo principale e sino a 4 punti percentuali per gli altri; in caso di cofinanziamento comunitario o statale, il beneficiario deve pagare un interesse minimo del 6 % (4 % per gli agricoltori che esercitano a titolo principale).

(12) Nel caso di cooperative ed altre associazioni, la riduzione arriva sino ad 1 punto percentuale per l'acquisto di mezzi di produzione (con l'aggiunta di 0,5 per l'acquisto di piante e sementi certificate e di un altro 0,5 per l'acquisto di concimi semplici) e sino a 5 punti percentuali per prestiti relativi al fondo d'esercizio per le retribuzioni di campagna degli agricoltori associati.

(13) Nel caso delle industrie, la riduzione arriva sino a 5 punti percentuali per i prestiti destinati all'acquisto di materie prime mediante contratti con titolari di azienda nei settori stabiliti ogni anno con un'ordinanza della Comunità autonoma, nonché per i prestiti destinati al finanziamento del fondo di esercizio in generale nei settori stabiliti ogni anno con ordinanza della Comunità autonoma.

(14) In tale contesto, l'ordinanza del 29 settembre 1998 della Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura ⁽⁴⁾ stabilisce, per la campagna 1997/98, i seguenti prodotti: fichi secchi e pasta di fichi, peperoni destinati alla fabbricazione di paprika, suino iberico, olive per la fabbricazione di olio d'oliva e pomodori da essiccare diversi dal pomodoro in polvere. L'agevolazione dei prestiti è di 5 punti percentuali e la durata è di un anno, al massimo. Il tasso di interesse dei prestiti è il MIBOR a 365 giorni, più un punto percentuale.

(15) I limiti massimi dell'aiuto previsti sono, per gli agricoltori, alcuni limiti massimi per ettaro e prodotto e per capo di bestiame; per le cooperative, il valore medio degli acquisti di mezzi di produzione nell'ultimo triennio, più il 10 %; per le industrie, l'importo del prestito.

(16) Il regime di aiuti ha una dotazione annua di 107 milioni di ESP e una durata indeterminata.

(17) Con lettera del 4 giugno 1999, la Commissione ha informato la Spagna del fatto che il regime di aiuti in parola (ad eccezione di quelli destinati a titolari di aziende agricole e a cooperative ed altre associazioni prima del 30 giugno 1998) non sembrava soddisfare alle condizioni per beneficiare di alcuna delle deroghe

previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Nel caso degli aiuti ai titolari di aziende agricole e per le cooperative e altre associazioni prima del 30 giugno 1998, la Commissione ha comunicato alla Spagna che il regime poteva avvalersi della deroga prevista alla lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 87, in quanto si trattava di misure destinate allo sviluppo del settore.

III. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(18) La Spagna ritiene che il regime in questione costituisca un quadro generale di aiuti sotto forma di crediti di campagna agevolati senza alcun carattere discriminatorio, che si applica all'intero settore agricolo dell'Estremadura. Il regime viene applicato ogni anno tramite un'ordinanza che specifica i settori svantaggiati rispetto agli altri e subordina l'erogazione dell'aiuto alla sottoscrizione, da parte del venditore e dell'acquirente, di un contratto approvato dal ministero dell'Agricoltura che garantisce ai produttori un prezzo minimo superiore a quello di mercato e all'industria di trasformazione la fornitura di materie prime con determinati requisiti minimi di qualità.

(19) I settori prioritari riguardano prodotti con una specificità locale o regionale o con caratteristiche differenziate a motivo del loro modo di produzione e di fabbricazione. Dato il loro carattere specifico, questi aiuti non possono incidere sulla libera concorrenza negli scambi comunitari di altri prodotti, in considerazione della portata regionale della misura stessa.

(20) L'applicazione del decreto 35/1993 sul finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Estremadura è sospesa; inoltre, si prevede di sopprimere detto decreto e di sostituirlo con un altro più conforme alla comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione») ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 87, paragrafo 1 del trattato

(21) L'articolo 36 del trattato prevede che le regole di concorrenza del medesimo trattato siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio.

(22) Per quanto concerne gli aiuti per i prodotti agricoli dell'allegato I del trattato non soggetti all'organizzazione comune di mercato (patate diverse da quelle per fecola, carni equine, miele, caffè, alcole di origine vinica, aceto di alcole e sughero), sono applicabili le disposizioni del regolamento n. 26 del Consiglio, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento n. 49 ⁽⁸⁾. Le uniche disposizioni applicabili sono quelle del paragrafo 1 e della prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato, per cui la Commissione può soltanto formulare osservazioni.

⁽⁵⁾ GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

⁽⁶⁾ Con lettera del 4 luglio 1997, la Commissione ha informato gli Stati membri della sua decisione di sospendere l'applicazione di detta comunicazione e, con lettera del 19 dicembre 1997, li ha informati che detta applicazione sarebbe stata ripristinata il 30 giugno 1998.

⁽⁷⁾ GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

⁽⁸⁾ GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62.

⁽⁴⁾ *Diario Oficial de Extremadura* n. 114 del 6 ottobre 1998, pag. 7412.

- (23) Tutti gli altri prodotti agricoli dell'allegato I del trattato sono disciplinati da organizzazioni comuni di mercato e i regolamenti che istituiscono dette organizzazioni prevedono espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato alla produzione e al commercio di detti prodotti.
- (24) A norma del disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (25) Gli scambi commerciali tra la Spagna e gli altri Stati membri sono considerevoli: la Spagna importa dagli altri Stati membri 10 290 178 tonnellate di prodotti ed esporta verso di essi 12 648 802 tonnellate di prodotti. I corrispondenti valori monetari sono di 6 810 477 000 EUR per le importazioni della Spagna e di 10 308 134 000 EUR per le sue esportazioni verso gli altri Stati membri⁽⁹⁾.
- (26) Pertanto, le misure esaminate possono incidere sugli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri, dato che detti scambi risultano influenzati quando sussistono aiuti che favoriscono operatori attivi in uno Stato membro rispetto agli altri. Dette misure producono un effetto diretto ed immediato sui costi di produzione delle imprese spagnole di produzione e di trasformazione di prodotti agricoli. Esse rappresentano pertanto un vantaggio economico per tali imprese, rispetto alle aziende che non possono accedere, in altri Stati membri, ad aiuti comparabili. In questo senso, pertanto, falsano o minacciano di falsare la concorrenza.
- (27) In base a quanto precede, gli aiuti in questione devono essere considerati aiuti di Stato che corrispondono ai criteri previsti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- Possibili deroghe nel quadro dell'articolo 87 del trattato**
- (28) Al principio dell'incompatibilità stabilito all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono tuttavia ammesse deroghe.
- (29) Nel caso in esame, risulta manifesto che le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, non sono applicabili, deroghe che d'altro canto non sono state invocate dalle stesse autorità spagnole.
- (30) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato devono essere interpretate «*stricto sensu*» in caso di esame di un programma di aiuti con finalità regionale o settoriale o in ogni singolo caso di applicazione di regimi generali di aiuto. In particolare, possono essere ammesse unicamente qualora la Commissione giunga alla conclusione che l'aiuto è necessario per conseguire qualcuno degli obiettivi contemplati dalle deroghe. Ammettere che aiuti che non implicano questa contropartita si avvalgano di dette deroghe implicherebbe che venga accettato un pregiudizio per gli scambi tra Stati membri e che venga falsata la concorrenza senza che lo giustifichi l'interesse comunitario e che gli operatori di determinati Stati membri ottengano vantaggi indebiti.
- (31) La Commissione ritiene che gli aiuti in questione non siano stati concepiti come aiuti regionali per la realizzazione di nuovi investimenti o per la creazione di posti di lavoro, né per compensare in modo «orizzontale» svantaggi relativi alle infrastrutture del complesso delle imprese della regione, bensì come aiuti al funzionamento per il settore agricolo. Di conseguenza, si tratta di aiuti di carattere eminentemente settoriale che devono essere valutati sulla base del disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
- (32) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (33) Il regime di aiuti deve essere valutato in particolare alla luce della suddetta disposizione.
- (34) Gli aiuti previsti rivestono la forma di riduzione del tasso di interesse dei prestiti di campagna della durata massima di un anno. La Commissione autorizza questo tipo di aiuti come misure volte allo sviluppo del settore e cioè in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché conformi alla sua comunicazione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»).
- (35) All'aiuto devono poter accedere indiscriminatamente tutti gli operatori del settore agricolo, indipendentemente dall'attività agricola per la quale l'operatore chiede il prestito a breve termine. Tuttavia, possono esserne esclusi determinati operatori o determinate attività, sempre che lo Stato membro possa dimostrare che tutti tali casi di esclusione sono giustificati dal fatto che i problemi che incontrano gli operatori esclusi nell'ottenimento di prestiti a breve termine sono intrinsecamente meno rilevanti che nel resto del settore agricolo.
- (36) L'aiuto deve essere limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi dell'agricoltura. Lo Stato membro che desidera ricorrere ai prestiti agevolati deve quantificare gli svantaggi utilizzando il metodo che ritenga più appropriato, ma limitandosi comunque sempre alla differenza tra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e quello applicato per prestiti a breve termine, di importo simile, non connessi ad investimenti, versato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione. Con lettera del 19 dicembre 1997, la Commissione precisò agli Stati membri che l'unica interpretazione possibile è che la riduzione a carico delle risorse pubbliche del tasso di interesse applicabile ai prestiti a breve termine in agricoltura non può essere superiore alla suddetta differenza.

⁽⁹⁾ Fonte: Eurostat 1998.

- (37) Il volume dei prestiti agevolati concessi ad un beneficiario determinato non può in nessun caso superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione.
- (38) Sino a quando la Commissione ha ripristinato l'applicazione della succitata comunicazione, il 30 giugno 1998 ⁽¹⁰⁾, in base alla sua prassi usuale la Commissione autorizzava gli aiuti consistenti in una riduzione del tasso di interesse per i crediti di gestione a breve termine, a condizione che avessero una durata massima di un anno e non venissero concessi per un solo prodotto né fossero in rapporto con una sola operazione ⁽¹¹⁾.
- (39) Pertanto, per valutare il decreto in questione è opportuno distinguere tra i periodi anteriore e posteriore al 30 giugno 1998.
- (40) Per quanto riguarda il periodo anteriore al 30 giugno 1998 è opportuno, anche in questo caso, operare una distinzione tra i beneficiari.
- (41) Gli aiuti concessi a titolari di aziende agricole e a cooperative agricole ed altre associazioni sono conformi ai criteri applicati dalla Commissione per questo tipo di aiuti. In particolare, si tratta di aiuti sotto forma di riduzione del tasso di interesse per i crediti di gestione con una durata massima di un anno, crediti che inoltre non venivano concessi per un unico prodotto né per un'unica operazione. Con lettera del 4 giugno 1999 la Commissione ha di conseguenza informato la Spagna che tali aiuti potevano avvalersi della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto potevano essere considerati come aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo del settore.
- (42) Gli aiuti concessi alle industrie consistevano nella riduzione del tasso di interesse dei crediti di gestione con una durata massima di un anno, senza limitazione ad un unico prodotto né ad un'unica operazione, aiuti che pertanto soddisfacevano ai criteri applicati dalla Commissione per questo tipo di aiuti prima del 30 giugno 1998; tuttavia, detti aiuti si limitano alle industrie firmatarie di contratti con aziende agricole e di allevamento dell'Extremadura per l'acquisto di materie prime destinate alla trasformazione industriale. Tale requisito costituisce una limitazione alla libera circolazione delle merci tra Stati membri e un'infrazione dell'articolo 28 del trattato, in quanto le industrie che utilizzano materie prime provenienti da altri Stati membri non possono beneficiare di tali aiuti. Questo requisito costituisce una restrizione all'introduzione di prodotti provenienti da altri Stati membri, che non saranno acquistati dalle industrie dell'Extremadura beneficiarie degli aiuti. Di conseguenza gli aiuti in parola possono alterare le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria al comune interesse e pertanto non possono risultare conformi ad alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato.
- (43) Dopo il 30 giugno 1998, la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo è applicabile agli aiuti in parola.
- (44) Gli aiuti concessi non sono conformi ai criteri stabiliti nella succitata comunicazione e cioè che l'aiuto venga concesso a tutti gli operatori senza discriminazione, che sia limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi dell'agricoltura e che il volume dei prestiti agevolati concessi ad un beneficiario determinato non superi il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione.
- (45) L'aiuto non è concesso a tutti gli operatori del settore agricolo senza discriminazione. Nelle loro osservazioni, le autorità spagnole affermano che al regime di aiuti viene data applicazione ogni anno mediante una ordinanza in cui vengono selezionati i settori agricoli svantaggiati rispetto agli altri e che potranno beneficiare degli aiuti.
- (46) L'aiuto non è limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi dell'agricoltura. L'interesse agevolato dei prestiti di campagna — tra lo 0,5 e il 5 % — viene stabilito nel decreto, in modo discrezionale e in funzione dei beneficiari.
- (47) Il regime di aiuti non prevede alcuno strumento per verificare che i prestiti agevolati concessi ad un beneficiario non superino il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione.
- (48) Inoltre, nel caso degli aiuti alle industrie agricole dell'Extremadura, è ancora di pertinenza quanto indicato nel considerando 42 per quanto riguarda il requisito della sottoscrizione di contratti di acquisto di materie prime con aziende della regione.
- (49) Pertanto, gli aiuti in questione devono essere considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune. Essi non hanno alcun effetto durevole sullo sviluppo del settore in questione, dato che i loro effetti immediati cessano con il cessare della misura stessa [confronta sentenza del tribunale di primo grado della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens SA contro Commissione ⁽¹²⁾]. D'altro lato, essi comportano come conseguenza diretta un miglioramento delle possibilità di produzione e di commercializzazione dei prodotti degli operatori beneficiari, cosa di cui non fruiscono gli operatori che non beneficiano di aiuti analoghi (sia nel territorio nazionale sia in quello degli altri Stati membri).
- (50) Di conseguenza, ad eccezione degli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 ad agricoltori e a cooperative ed altre associazioni, il regime di aiuti in questione non può avvalersi di alcuna deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 5.

⁽¹¹⁾ Precedenti: aiuti N603/93, N377/91, N29/91, N394/92, NN90/93, N109/94, N768/93, N423/93, N218/93, N108/92, N598/93 e N 644/92.

⁽¹²⁾ Racc. 1995, pag. II-1675.

- (51) D'altra parte, occorre tener conto che questi aiuti per prodotti agricoli dell'allegato I del trattato (esclusi gli aiuti per le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero) riguardano prodotti soggetti ad una organizzazione comune di mercato e che gli Stati membri hanno poteri limitati per intervenire sul funzionamento di queste organizzazioni, che sono di competenza esclusiva della Comunità. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia [cfr. tra l'altro, la sentenza del 26 giugno 1979 relativa alla causa 177/78, *Pigs and Bacon* contro *Mc Carren* ⁽¹³⁾], le organizzazioni comuni di mercato devono essere considerate sistemi completi ed esaustivi che non consentono agli Stati membri di promulgare deroghe o misure contrarie a tali sistemi stessi. Pertanto, gli aiuti in parola devono essere considerati in infrazione delle organizzazioni comuni di mercato e, di conseguenza, della normativa comunitaria.

Conclusione

- (52) In considerazione di quanto sovraesposto e delle norme comunitarie pertinenti, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), circa gli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività, gli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 alle industrie nonché quelli concessi a titolari di aziende agricole, a cooperative e altre associazioni agricole e alle industrie dopo il 30 giugno 1998 possono alterare le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria al comune interesse. In particolare, gli aiuti concessi dopo il 30 giugno 1998 non sono conformi alla comunicazione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione).
- (53) Pertanto, gli aiuti in parola (ad accezioni di quelli riguardanti le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero) devono essere considerati in infrazione delle organizzazioni comuni di mercato. Inoltre, gli aiuti alle industrie agricole costituiscono un'infrazione dell'articolo 28 del trattato.
- (54) Perciò tali aiuti, che devono essere considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune e in infrazione della normativa comunitaria, non possono avvalersi di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.
- (55) Non essendo stati notificati alla Commissione gli aiuti oggetto della presente decisione, a norma del disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la concessione degli stessi è stata illegale poiché è stata posta in essere prima che la Commissione si pronunciasse sulla loro compatibilità o meno con il mercato comune.
- (56) Gli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 alle industrie e quelli concessi dopo il 30 giugno 1998 (ad eccezione di quelli riguardanti le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero) sono, per i motivi sovraesposti, incompatibili con il mercato comune, in quanto ad essi è d'applicazione l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, senza possibilità di applicazione di nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.
- (57) In caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione deve avvalersi della possibilità offertale dalla sentenza della Corte di giustizia, del 12 luglio 1973, in merito alla causa 70/72, Commissione contro Germania ⁽¹⁴⁾, confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 in merito alla causa 310/85, *Deufil* contro Commissione ⁽¹⁵⁾ e del 20 settembre 1990, in merito alla causa C-5/89, Commissione contro Germania ⁽¹⁶⁾, ed obbligare lo Stato membro a recuperare presso i beneficiari l'importo degli aiuti concessi illegalmente. Detto obbligo di recupero è esplicitato anche all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁷⁾ (attuale articolo 88). Il rimborso risulta necessario per ristabilire la situazione anteriore, sopprimendo così tutti i vantaggi finanziari di cui avevano indebitamente fruito i beneficiari da quando sono stati concessi loro gli aiuti.
- (58) Per quanto concerne gli aiuti per le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero, la Commissione raccomanda al governo spagnolo di sopprimerli.
- (59) Gli altri aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 alle industrie e quelli concessi dopo tale data a titolari di aziende agricole, a cooperative ed altre associazioni agricole e ad industrie devono essere rimborsati integralmente.
- (60) Gli aiuti devono essere rimborsati secondo le procedure del diritto spagnolo. Gli importi da recuperare matureranno interessi dalla data di concessione degli aiuti sino a quella del recupero effettivo degli stessi. I suddetti interessi saranno calcolati in base al tasso commerciale, assumendo come tasso di riferimento quello applicato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel contesto degli aiuti a finalità regionale ⁽¹⁸⁾.
- (61) La presente decisione non pregiudica le conclusioni che eventualmente la Commissione trarrà in merito al finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),

V. CONCLUSIONI

- (55) Non essendo stati notificati alla Commissione gli aiuti oggetto della presente decisione, a norma del disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la concessione degli stessi è stata illegale poiché è stata posta in essere

⁽¹³⁾ Racc. 1979, pag. 2161.

⁽¹⁴⁾ Racc. 1973, pag. 813.

⁽¹⁵⁾ Racc. 1987, pag. 901.

⁽¹⁶⁾ Racc. 1990, pag. 1-3437.

⁽¹⁷⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 alle industrie e quelli concessi dopo il 30 giugno 1998 ai titolari di aziende agricole, alle cooperative e altre associazioni nonché alle industrie, nel quadro del regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna con il decreto 35/1993, del 13 aprile 1993, della Junta de Extremadura, sul finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Extremadura, ad eccezione degli aiuti riguardanti le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, l'aceto di alcole e il sughero, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La Spagna adotta tutte le misure necessarie per recuperare, presso i relativi beneficiari, gli aiuti di cui all'articolo 1 posti illegalmente a loro disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario sino alla data del recupero. Tali interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento applicato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, la Spagna informerà la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2000

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(2000) 742]

(2000/241/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 2000, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

Germania:

- 280 tonnellate originarie del Botswana
- 125 tonnellate originarie della Namibia

considerando quanto segue:

Regno Unito:

- 300 tonnellate originarie del Botswana
- 550 tonnellate originarie della Namibia
- 80 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di aprile 2000 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 marzo 2000, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

— Botswana:	17 236 tonnellate,
— Kenia:	142 tonnellate,
— Madagascar:	7 579 tonnellate,
— Swaziland:	3 198 tonnellate,
— Zimbabwe:	7 720 tonnellate,
— Namibia:	11 724 tonnellate.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° aprile 2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(4) Appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁴⁾,

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2000

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originarie della Russia e del Kazakistan

[notificata con il numero C(2000) 798]

(2000/242/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure vigenti

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2717/93 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 0,31 ECU per kg netto sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso originarie del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina.

2. Richiesta di riesame

- (2) A seguito della pubblicazione, nell'aprile 1998, di un avviso sull'imminente scadenza delle misure vigenti ⁽⁴⁾, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio (in appresso denominato «LCFC») originarie del Kazakistan e della Russia da parte del «Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages» (CLIFA o Euroalliages), a nome dell'unico produttore comunitario del prodotto in questione (in appresso denominato «produttore comunitario richiedente»).
- (3) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente provocato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Le indicazioni a corredo della richiesta sono state considerate sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta a fini di riesame. Il 2 ottobre 1998

la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha annunciato l'avvio di un'inchiesta ⁽⁵⁾ conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»).

3. Inchiesta

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio dell'inchiesta il produttore comunitario richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli utilizzatori finali notoriamente interessati e le rispettive associazioni.

Alle parti interessate è stata data la possibilità di formulare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo stabiliti dall'avviso di apertura dell'inchiesta.

- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Inoltre, un produttore dello Zimbabwe, paese scelto come paese analogo, è stato informato dell'avvio dell'inchiesta ed ha ricevuto un questionario. La Commissione ha ricevuto i formulari di risposta del produttore comunitario richiedente, dei tre produttori esportatori russi, del produttore zimbabwano, di un importatore collegato, di due importatori indipendenti e di tre utilizzatori del prodotto in questione. Un'associazione di utilizzatori ha comunicato la propria posizione per iscritto, mentre altri due utilizzatori hanno fornito diverse informazioni pur non rispondendo ai questionari. I produttori kazaki non hanno risposto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.
- (6) La Commissione ha acquisito e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità di persistenza o di reiterazione di un dumping pregiudizievole e per definire gli interessi della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti imprese:

Produttore comunitario

— Elektrowerk Weisweiler GmbH, Eschweiler-Weisweiler, Germania.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 246 del 2.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 100 del 2.4.1998, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU C 303 del 2.10.1998, pag. 4.

Produttore del paese analogo

— Zimbabwe Alloys Limited, Harare, Zimbabwe.

Importatori indipendenti

— Nococarbon, Rotterdam, Paesi Bassi,
— Syncret BV, Rotterdam, Paesi Bassi.

Utilizzatori

— AB Sandvik Steel, Sandviken, Svezia,
— Acciaierie Venete SpA, Padova, Italia,
— ALZ NV, Genk, Belgio.

- (7) L'inchiesta sulla probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping si è basata su informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 1998 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (8) Il prodotto in esame è il ferrocromo con un tenore di carbonio massimo dello 0,5 % in peso (in appresso denominato «LCFC»). Si tratta di una lega di ferro e cromo ottenuta per riduzione dei minerali di cromo con silicio e/o carbonio in un forno elettrico. Il processo di produzione è suddiviso in due e talvolta tre fasi e il tenore di cromo della lega varia in funzione del tipo di minerali utilizzati. Il tenore di carbonio dipende dagli additivi aggiunti durante la seconda fase del processo di produzione e la sua percentuale può variare in modo notevole. Esistono due qualità di LCFC: la qualità ordinaria (tenore di carbonio > 0,05 % e ≤ 0,5 %) e la qualità speciale (tenore di carbonio ≤ 0,05 %).
- (9) Il prezzo dell'LCFC è generalmente espresso in valore per chilogrammo di cromo contenuto nella lega ed è inversamente proporzionale al tenore di carbonio.
- (10) Il prodotto in esame viene principalmente utilizzato per la produzione di acciaio da costruzione ad alta resistenza al calore e all'acido con alto tenore di cromo. Il prodotto serve anche a regolare il tenore di cromo dell'acciaio inossidabile e il suo uso è necessario quando, per ragioni riconducibili alla configurazione dell'impianto, il carbonio non può essere eliminato durante il processo metallurgico. Tali applicazioni non sono legate a specifici tenori di carbonio e di conseguenza prodotti con tenori diversi sono in gran parte intercambiabili.

2. Prodotto simile

- (11) L'inchiesta ha confermato che il prodotto realizzato dal produttore comunitario richiedente e venduto sul mercato comunitario è in tutti gli aspetti simile all'LCFC importato dalla Russia e dal Kazakistan. Va pertanto considerato un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (12) L'inchiesta ha inoltre rivelato che l'LCFC prodotto in Zimbabwe e venduto sul mercato zimbabwano è simile in tutti gli aspetti all'LCFC esportato verso la Comunità dalla Russia e dal Kazakistan e all'LCFC prodotto dall'industria comunitaria. Va pertanto considerato un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PERSISTENZA DEL DUMPING**1. Osservazioni introduttive**

- (13) Per valutare le possibilità di una persistenza e/o reiterazione del dumping, la Commissione ha innanzi tutto accertato se si è verificata una reiterazione del dumping durante il periodo dell'inchiesta.

2. Russia*2.1. Paese analogo*

- (14) Nel fissare il valore normale si è tenuto conto del fatto che, nell'avviso di apertura dell'inchiesta, tra i paesi terzi con economia di mercato, lo Zimbabwe è stato considerato un adeguato paese analogo. Un importatore aveva proposto come alternativa la Turchia e la Commissione aveva chiesto la collaborazione di questo paese inviando un questionario all'unico produttore turco di LCFC conosciuto. Pur essendosi dichiarato disposto a cooperare, il produttore in questione non ha tuttavia fornito informazioni sufficienti per determinare il valore normale.
- (15) La Commissione ha deciso pertanto di confermare lo Zimbabwe quale paese terzo ad economia di mercato appropriato in quanto la produzione nazionale era misurabile, il processo di produzione era simile a quello russo, l'impresa selezionata produceva le due qualità di ferrocromo considerate nell'inchiesta, le vendite del prodotto sul mercato interno erano rappresentative rispetto alle importazioni comunitarie e, infine, lo Zimbabwe era già stato considerato mercato analogo per l'inchiesta iniziale.

2.2. Valore normale

- (16) Per stabilire il valore normale, in un primo tempo la Commissione ha determinato se il volume totale delle vendite del prodotto in esame sul mercato interno fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia se tali vendite rappresentassero oltre il 5 % del volume delle vendite complessive del prodotto in esame esportato dalla Russia verso la Comunità.
- (17) In secondo luogo, è stato determinato che le vendite sul mercato interno dello Zimbabwe di ogni qualità del prodotto in esame erano rappresentative in quanto di volume uguale o superiore al 5 % del volume delle esportazioni del prodotto in esame originarie della Russia.

- (18) È stato inoltre accertato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, tutte le vendite erano avvenute nel contesto di ordinarie attività commerciali.

2.3. Prezzo all'esportazione

- (19) A seguito dell'applicazione dei dazi antidumping, le esportazioni di LCFC dalla Russia verso la Comunità sono sensibilmente calate, fino a raggiungere livelli pressoché insignificanti.
- (20) Dalle risposte ai questionari risulta che solo un esportatore russo dichiara vendite all'esportazione di qualità speciale di LCFC verso la Comunità. È emerso inoltre che i produttori esportatori russi avevano venduto ad operatori commerciali indipendenti non russi e che pertanto non erano a conoscenza della destinazione finale dei prodotti esportati. Per la determinazione del prezzo all'esportazione è sembrato più opportuno basarsi sui dati Eurostat, perché più completi in quanto relativi alle importazioni di entrambe le qualità di LCFC. Va sottolineato che le informazioni raccolte presso l'unico produttore esportatore russo che aveva dichiarato di esportare verso la Comunità hanno confermato il livello dei prezzi determinato in base ai dati Eurostat.

2.4. Confronto

- (21) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ogni qualità è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all'esportazione della qualità corrispondente di LCFC al livello FOB del porto del paese esportatore.
- (22) Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati pertanto apportati degli adeguamenti in funzione del diverso tenore di carbonio e di cromo nonché per tener conto di fattori quali il trasporto interno e il nolo marittimo, l'assicurazione, la movimentazione, il carico, i costi accessori e i costi di altro tipo.

2.5. Margine di dumping

- (23) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di entrambe le qualità di LCFC non ha rivelato pratiche di dumping.

3. Kazakistan

- (24) Stando alle informazioni in possesso della Commissione, nel corso del periodo dell'inchiesta il Kazakistan non ha esportato prodotti verso il mercato comunitario. Non è stato pertanto avviato alcun accertamento di dumping.

D. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

- (25) Oltre all'analisi preliminare che ha rivelato l'assenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha valutato la probabilità di una reiterazione del dumping qualora fossero revocate le misure applicabili alle importazioni in esame.

1. Russia

- (26) Sono state esaminate le esportazioni verso paesi terzi e in particolare gli Stati Uniti, paese destinatario di una quota significativa delle esportazioni dei produttori russi di LCFC. Sulla base delle informazioni messe a disposizione dai produttori esportatori russi e delle statistiche ufficiali degli Stati Uniti, è emerso che i prezzi dei prodotti russi esportati negli Stati Uniti, una volta adattati per garantire un equo confronto (compresi gli adeguamenti per il diverso tenore di carbonio e di cromo), erano superiori al valore normale sul mercato dello Zimbabwe se rapportati ad un prezzo fob del porto del paese esportatore, per entrambe le qualità di LCFC.
- (27) La Commissione ha esaminato inoltre la probabile strategia di fissazione dei prezzi che potrebbero seguire i produttori esportatori russi in caso di abolizione delle misure e di ripresa delle importazioni comunitarie. Risulta che i produttori esportatori russi dispongano di una notevole capacità residua e che la produzione che ne deriverebbe potrebbe essere commercializzata nella Comunità per ragioni di prossimità geografica e per ottenere valuta estera. Come indicato in precedenza, tuttavia, il ridotto volume di LCFC russo esportato durante il periodo dell'inchiesta non risulta essere stato oggetto di dumping. Alla luce di tali circostanze e, in particolare, del notevole dazio antidumping attualmente applicato, è poco probabile che, una volta aboliti tali dazi, i produttori esportatori russi abbassino i prezzi all'esportazione ad un livello tale da creare dumping. I produttori esportatori russi avrebbero, al contrario, la possibilità di aumentare tali prezzi.
- (28) In caso di ripresa delle esportazioni, i prodotti russi, considerata la loro qualità, si troverebbero presumibilmente in concorrenza con i prodotti importati dalla Turchia, dallo Zimbabwe, dal Sudafrica e dalla Repubblica popolare cinese, prodotti che si collocano nel segmento medio del mercato, e non con la produzione comunitaria, presente invece nel segmento superiore del mercato. I prezzi applicati di norma in questo segmento sono in media superiori al valore normale ed è improbabile, a tale livello, un dumping sulle vendite destinate a tale segmento.

2. Kazakistan

- (29) Le informazioni in possesso della Commissione indicano che il Kazakistan dispone di enormi riserve di minerale di cromo e di una notevole capacità di produzione di LCFC.

(30) Il potenziale di produzione di LCFC è tuttavia sensibilmente ridotto a causa delle apparecchiature vetuste e della mancanza di privatizzazione, ristrutturazione e modernizzazione del settore. Inoltre, gran parte della produzione restante è costituita da ferrocromo con alto e medio tenore di carbonio, prodotto che esula dal presente procedimento. Per quanto riguarda le vendite del prodotto in esame, le informazioni sui prezzi provenienti dalle statistiche statunitensi relative alle importazioni dal Kazakistan indicano che la reiterazione del dumping nel mercato comunitario è piuttosto improbabile.

Sembra pertanto poco plausibile che, allo scadere delle misure attuali, l'industria kazaka ripristini le massicce esportazioni verso la Comunità con conseguente dumping pregiudizievole.

3. Conclusioni

(31) Alla luce dei fatti e delle considerazioni che precedono, la Commissione giunge alla conclusione che, in caso di abolizione delle misure attuali, la reiterazione del dumping da parte della Russia e del Kazakistan sarebbe improbabile.

E. PERSISTENZA E REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO E INTERESSI DELLA COMUNITÀ

(32) In considerazione delle conclusioni in materia di dumping, la Commissione non ha ritenuto necessario approfondire gli aspetti relativi alla probabilità di persistenza e/o di reiterazione del pregiudizio e all'interesse comunitario che sono emersi dall'inchiesta.

F. CONCLUSIONI

(33) Considerati i risultati dell'inchiesta, la Commissione è giunta alla conclusione che il procedimento nei confronti delle importazioni di LCFC originarie della Russia e del Kazakistan può essere chiuso e che il dazio

antidumping attualmente applicato può essere lasciato scadere.

(34) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali alla base della cessazione delle misure ed è stato concesso loro un termine entro il quale poter presentare osservazioni in base a quanto divulgato.

(35) Le osservazioni presentate dopo la divulgazione non hanno tuttavia fornito elementi nuovi che potessero incidere sulle conclusioni summenzionate.

(36) Alla luce delle risultanze dell'inchiesta, la Commissione ritiene che le misure antidumping istituite in forza del regolamento (CEE) n. 2717/93, attualmente applicate nei confronti del Kazakistan e della Russia, debbano essere revocate,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni comunitarie di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5% di cui ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50 originarie del Kazakistan e della Russia.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione